

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

Il 20 marzo 2011 dovrebbe entrare in vigore, nonostante la ferma opposizione dell'Avvocatura e le serie perplessità anche della Magistratura, la legge cosiddetta della " mediazione".

Gli avvocati, perfettamente consci del ruolo loro affidato dalla Costituzione di tutela e salvaguardia dei diritti anche dei soggetti più deboli, non sono preconceputamente contrari all'istituto della media conciliazione, intesa come astratto strumento deflativo del contenzioso giudiziario, consapevoli come sono di essere, per preparazione tecnica e cultura professionale, i soggetti più qualificati a prevenire e dirimere le liti, di qualsiasi natura.

Sono però fermamente contrari a questa media conciliazione, così come malamente regolamentata dalla nuova normativa, oltretutto di dubbia costituzionalità, che viene falsamente spacciata come panacea per gli annosi problemi della giustizia civile del nostro paese.

Tanto doverosamente premesso e chiarito, intendiamo oggi illustrare, seppure in maniera estremamente sintetica, le ragioni della nostra opposizione, evidenziando ai cittadini i principali, gravi difetti e le più macroscopiche lacune della nuova legge.

Irragionevole obbligatorietà del ricorso preventivo alla media conciliazione: contrariamente alle previsioni normative degli altri paesi europei, la nuova legge prevede, irrazionalmente, l'obbligatorietà e non la facoltatività dell'esperimento preventivo del ricorso in media conciliazione, oltretutto per un numero enorme di materie, tra le più disparate, anche in difetto dei presupposti oggettivi e soggettivi per una conciliazione della lite.

Mancata previsione dell'obbligo dell'assistenza tecnica del difensore: è illogico non aver previsto l'obbligatorietà dell'assistenza tecnica del legale anche nella fase di media conciliazione, laddove la stessa obbligatorietà è prevista per la fase giudiziale successiva, pur relativa alla stessa materia ed alla stessa questione. E' chiaro il rischio, per la parte più debole non assistita dall'avvocato nella sede conciliativa, di irrimediabile compromissione della tutela e garanzia dei propri diritti.

Mancanza di rigorosi criteri di selezione dei mediatori: la legge non impone rigorosi requisiti per la selezione dei conciliatori, soggetti pure deputati a dirimere questioni attinenti a diritti e doveri di grande rilevanza, non solo economica, per i cittadini.

Mancanza di norme sulla competenza per territorio: la fase di media conciliazione è affatto svincolata da vincoli di competenza territoriale. Potrà quindi essere promossa, per esempio, a Palermo anche se poi il successivo giudizio sarà invece, obbligatoriamente per legge, di competenza territoriale, per ipotesi, del Tribunale di Mantova, con chiare difficoltà difensive per la controparte convenuta che, pena il pagamento delle spese di procedura, non potrà disinteressarsi della procedura stessa.

Irragionevole dilatazione dei tempi e dei costi dell'ottenimento di giustizia: l'imposizione dell'obbligatorietà, invece della facoltatività, della mediazione significa, laddove non vi sia effettiva volontà di conciliare, costringere le parti a sopportare inutili costi (che possono raggiungere gli € 9.200,00) ed inutili ritardi (per la mediazione è previsto termine in mesi quattro, rinnovabile più volte) ed ulteriori costi nell'accesso al Giudice.

Esistenza nel vigente codice di procedura civile di istituti già finalizzati alla conciliazione delle liti: l'art. 185 c.p.c. prevede già la possibilità per il giudice, anzi l'obbligatorietà se richiesto da tutte le parti in causa, di fissare, in qualunque momento del processo, anche per più volte, la comparizione personale delle parti per esperire il tentativo di conciliazione mentre l'art. 696 bis c.p.c., in rubrica testualmente recita: "consulenza tecnica preventiva (al giudizio di merito ovviamente) ai fini della composizione della lite.".

L'art. 322 c.p.c. poi prevede già la conciliazione in sede non contenziosa avanti al Giudice di Pace.

Questi i principali problemi che emergono dalla semplice lettura del testo della nuova legge e che l'Avvocatura ha denunciato e denuncia.

Ciò nonostante gli Ordini degli Avvocati, consapevoli di dover comunque applicare la legge, quale che sia, ma certi di dover e poter adoperarsi per renderne l'applicazione il più possibile aderente alla effettiva tutela dei diritti dei cittadini, stanno attivando presso i singoli tribunali propri organismi di conciliazione, organismi la cui costituzione il legislatore, per una volta attento alle reali capacità professionali degli avvocati, ha espressamente previsto e riservato agli Ordini degli avvocati, garantendone la sede presso i rispettivi Tribunale.

Anche il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova ha ormai di fatto completato l'iter per l'istituzione di proprio Organismo di Conciliazione che avrà sede presso il Tribunale di Mantova, in locali allo scopo destinati ed a nostre spese ristrutturati.

Il nostro Consiglio poi, ferme tutte le riserve sopra formulate e pur auspicando un urgente, serio intervento migliorativo del legislatore, ha ritenuto altresì di adottare uno specifico regolamento che garantisce al singolo cittadino l'accesso alla mediazione ai costi minimi previsti dalla legge e, soprattutto, l'intervento di mediatori scelti tra gli avvocati del Foro Mantovano in base a criteri di estremo rigore per preparazione ed esperienza professionali, al fine di assicurare ancora una volta la miglior tutela dei diritti di ogni singolo cittadino.

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Paolo Trombini